



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) NUZZO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) BARTOLINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) VESSIA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) QUARTA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 15/09/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/08/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/09/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 824,17, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria non maturate;
- la restituzione dell'importo di € 170,82 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- in via subordinata, per i costi ritenuti up front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- in ogni caso, "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute";
- gli interessi legali e spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Resistendo con controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che le commissioni di istruttoria sono up-front poiché volte a remunerare attività prodromiche alla concessione del credito, ossia "acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento", "promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento", quest'ultima svolta dall'agente cui è stato corrisposto l'importo di € 534,17 (allega fattura di pagamento della provvigione all'agente);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che l'art. 125-sexies del TUB (anche nella sua versione anteriore al 2021) deve essere letto in modo coerente con l'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia Europea, nel limite in cui tale interpretazione non si ponga in contrasto con i principi civilistici in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa;
- che con la sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale non ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del D.P.R. n. 180/1950, che, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, rimette alla Banca d'Italia l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto;
- che nei Provvedimenti di Banca d'Italia è prevista una distinzione tra costi a maturazione immediata e oneri a maturazione differita e, conseguentemente, la restituzione (da parte di banche e intermediari – in caso di estinzione anticipata) dei soli costi dovuti per la vita residua del contratto;
- che il d.l. n. 104/23 ha altresì fatto salvi i principi in materia di indebito, così escludendo la rimborsabilità di costi che - come quelli sostenuti dal cliente - fanno riferimento ad un'attività di cui lo stesso ha già beneficiato;
- che, in caso di accoglimento del ricorso, gli oneri up-front devono essere rimborsati secondo il criterio della curva degli interessi e non con il pro rata temporis;
- che la commissione di estinzione anticipata risulta regolarmente pattuita dalle parti e addebitata nella misura dell'1% del debito residuo ex art. 125 sexies comma 2;
- che non residuano rate pervenute successivamente all'estinzione del finanziamento da restituire all'odierno ricorrente;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva (cita sul punto Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016).

Chiede, pertanto, l'integrale reiezione del ricorso.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato in data 07/08/2015, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

I Collegi hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019. Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi, per come evidenziata nel piano di ammortamento, qui allegato al contratto e sottoscritto dalla parte ricorrente).

Sono dettagliati, qui di seguito, i criteri di calcolo dei rimborsi spettanti alla parte ricorrente, tenuto conto che per la qualificazione *up-front* delle "spese di istruttoria" si è ritenuto di dare continuità all'orientamento del Collegio di Bari su analoga fattispecie contrattuale (Collegio di Bari, nn. 7119/24 e 920/24).



| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 48 |
| rate residue | 72 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 6,15% |
|-------|-------|

| | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 60,00% |
| - in proporzione alla quota | 39,03% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | tot ristoro |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | critério contrattuale | |
| ○ | spese di istruttoria (up front) | € 1.373,61 | € 824,17 ○ | € 536,11 ● | ○ | € 536,11 |
| ○ | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ○ | ● | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ● | ○ | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ● | ○ | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ○ | ● | € 0 |
| ● | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ○ | ○ | € 0 |
| <i>rimborsi senza imputazione</i> | | | | | | € 0,00 |

| | |
|----------------------------|-------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 536 |
| interessi legali | si |

È chiesto, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata. La domanda non può trovare accoglimento. Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha chiarito che “la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Più di recente, con decisione n. 11679/21, lo stesso Collegio di Coordinamento ha affermato che “l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.

Nel caso di specie, il c.d. “importo rimborsato in anticipo” – anche al netto della riduzione del costo totale del credito - è superiore alla soglia di € 10.000,00, donde la legittimità dell’applicazione dell’indennizzo per anticipata estinzione (v. pure Collegio di Bari, decisione n. 6329/23).

Quanto alla richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, si rileva che la stessa non è supportata da alcuna documentazione e deve, pertanto, essere respinta.

Non può trovare accoglimento la domanda di ristoro delle spese legali, in aderenza a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento, da ultimo, con decisione n. 4580/25 (v. pure Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, ove è stata respinta la domanda in assenza di “evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 536,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI